

## Delibera n° 2205

Estratto del processo verbale della seduta del  
**23 novembre 2018**

**oggetto:**

DPREG 3/2013, ART 23, COMMA 4 - MODIFICA DELLA DECORRENZA DEL DIVIETO DI SPANDIMENTO DEI LETAMI, DEI LIQUAMI, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTA** la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

**VISTO** il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**CONSIDERATO** che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

**VISTA** la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

**ATTESO** che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

**CONSIDERATO** che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;

**VISTO** l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;

**PRESO ATTO** della nota di un'Organizzazione sindacale di categoria pervenuta in data 19/11/2018 con cui si segnala un ritardo generalizzato nella chiusura del ciclo colturale e nelle trebbiature della

soia, un posticipo nelle semine dei cereali autunno-vernini e la contestuale difficoltà intercorsa nelle distribuzioni dei letami e dei liquami per molte aziende zootecniche;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento regionale la Giunta regionale può modificare i termini di decorrenza del divieto di spandimento, nelle zone vulnerabili da nitrati, dei letami, dei liquami, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando i novanta e centoventi giorni complessivi di divieto e fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

**RICHIAMATO** l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;

**RICHIAMATO** l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno;

**CONSIDERATO** il peculiare andamento meteorologico dell'annata, caratterizzato da temperature sostenute, tendenzialmente superiori alla norma, per buona parte del periodo compreso tra l'ultima decade di luglio e metà novembre 2018 e che nelle coltivazioni di soia ciò ha determinato in parte una ridotta allegazione e a seguire un correlato anomalo protrarsi durante ottobre del ciclo vegetativo della leguminosa, con posticipo delle trebbiature sino a metà novembre, che non permetteva di procedere allo spandimento in campo dei reflui di allevamento e dei materiali assimilati;

**CONSIDERATO** che, parallelamente, un ritardo nelle distribuzioni pre-aratura veniva indotto anche dalla programmazione delle semine dell'orzo più ritardata dell'usuale, onde ovviare alla possibilità di infezioni del virus del nanismo giallo dell'orzo protrattasi, in funzione delle temperature e a prescindere da un temporaneo abbassamento termico per le piogge di inizio mese, sino a metà novembre;

**CONSIDERATO** che le condizioni meteorologiche del corrente mese di novembre risultano complessivamente caratterizzate da temperature sufficientemente alte e precipitazioni poco frequenti e che, dall'analisi delle previsioni meteorologiche del medio periodo, si ritiene che tale situazione possa protrarsi nella parte finale del mese di novembre;

**RITENUTO** pertanto che, anche ai fini di preparare i terreni a semine autunnali posticipate, le condizioni pedoclimatiche siano nel breve periodo favorevoli all'attività di spandimento in quanto i terreni sufficientemente asciutti e la bassa frequenza di precipitazioni prevista rendono minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali ed in presenza di prati e/o cereali autunno-vernini, colture ortive od arboree con inerbimenti permanenti;

**RITENUTO** necessario, pertanto, stabilire una diversa decorrenza del periodo di divieto di spandimento dei letami, dei liquami e materiali assimilati ove consentito all'art.23 co.4 del regolamento regionale, dei concimi azotati e degli ammendanti organici definendo una interruzione per un periodo di complessivi sette giorni, fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni gelati, innevati o saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi, maggiori di 10 mm, al fine di evitare il percolamento in falda ed il compattamento del terreno, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f), dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j), dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento regionale;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

**Delibera**

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati un diverso periodo di divieto di spandimento dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 e per i motivi citati in premessa, istituendo un periodo di sette giorni durante i quali è consentito lo spandimento a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione della presente delibera;
2. Ai sensi dell' art. 23 comma 4 del regolamento il numero complessivo di giorni di resta invariato, pertanto il periodo di divieto di cui al comma 1 dell'art. 23 del regolamento sarà esteso fino al 5 febbraio 2019 e il termine del periodo di divieto di cui al comma 2 dell'art. 23 sarà esteso fino al 7 marzo 2019 al fine di recuperare i sette giorni di sospensione;
3. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f) e dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
4. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento rimane fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE